

I REGISTRI CONTABILI IVA IVA VENDITE - CORRISPETTIVI IVA ACQUISTI

Determinazione dell'IVA sulle vendite effettuate in Farmacia

Vendite certificate da Fatture emesse.

La fattura è il documento principale mediante il quale vengono documentate le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, esenti e non imponibili) e costituisce il necessario presupposto per l'applicazione dei principi della "rivalsa" e della "detrazione" (ris. 17.6.2002, n. 190/E).

Occorre preliminarmente notare che i commercianti al minuto, artigiani e assimilati non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che non sia il cliente a richiederlo espressamente nel momento di effettuazione della operazione di acquisto.

Nel caso di cessione di beni effettuate ad operatori commerciali vige l'obbligo per questi di richiedere la fattura al cedente il bene (comma 3 art. 22 DPR 633/72) anche se questo è un commerciante al dettaglio.

Fattura

Dal punto di vista del codice civile la fattura è il documento (anche fiscale) obbligatorio redatto dal venditore e attestante l'esecuzione del contratto di compravendita e il diritto a riscuoterne il prezzo.

La fattura deve essere emessa il giorno dell'operazione (vedi dopo per la fattura differita) distinguendo per la farmacia due tipologie diverse:

- ⇒ cessione di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione; se vi è il documento di consegna (DDT), la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (fattura differita) ma l'importo dell'iva vendite deve essere inclusa nella liquidazione del periodo di consegna dei beni;
- ⇒ prestazione di servizi: il primo momento tra il pagamento del corrispettivo e l'emissione della fattura (per l'IVA)

Contenuto della fattura

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni ai fini civilistici e il termine dell'azione di controllo – accertamento per i fini fiscali, normalmente 5 anni).

Il contenuto può essere redatto senza vincoli particolari (ad esempio i dati identificativi del venditore possono essere inseriti nello schema nel centro in alto, oppure sulla sinistra in basso), ma deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi previsti dal comma 2 dell'art. 21 della legge IVA:

1. la data di emissione e il numero progressivo attribuito (che ad ogni inizio anno deve ripartire da uno o seguire una numerazione univoca dall'inizio della attività);
2. i dati identificativi dell'emittente, che sono:
 - ⇒ il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
 - ⇒ l'indirizzo;
 - ⇒ il numero di partita IVA, il codice fiscale = l'iscrizione al Registro delle imprese;
3. i dati identificativi del compratore, che sono:
 - ⇒ il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
 - ⇒ l'indirizzo;

⇒ il codice fiscale o la partita iva

4. il tipo di pagamento;
5. gli estremi dei documenti di trasporto, cioè data e numero progressivo dei DDT, se si tratta di fattura differita;
6. la natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
7. il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando quantità per prezzo unitario);
8. gli eventuali sconti e oneri accessori;
9. l'aliquota e l'ammontare dell'IVA; se la vendita contempla beni o servizi soggetti ad aliquote diverse dovranno essere indicati separatamente gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell'imposta;
10. il totale fattura, che costituisce l'importo totale a debito del compratore.

La fattura immediata e la fattura differita

Per le vendite per le quali è richiesta l'emissione di fattura, come visto sopra, la fattura deve essere emessa nel momento dell'effettuazione dell'operazione, ossia nel momento della consegna del bene per le vendite di beni.

E' consentita l'emissione di un documento riepilogativo delle vendite effettuate in un certo periodo alle seguenti condizioni:

- ⇒ la consegna dei beni (di volta in volta) deve essere accompagnata da un documento che certifichi le parti tra le quali avviene la consegna / vendita, la quantità e qualità dei beni consegnati – **DDT**
- ⇒ la fattura riepilogativa delle consegne effettuate deve contenere il riferimento ai DDT, meglio nuovamente tutta la descrizione dei beni,
- ⇒ deve raggruppare le consegne effettuate all'interno di un mese solare e deve essere emessa entro il 15 del mese successivo
- ⇒ l'imposta calcolata sulle cessioni effettuate e documentate dai DDT del mese, deve essere conteggiata nella liquidazione del mese di competenza, ossia le consegne di giugno devono essere valorizzate e la relativa iva deve essere versata con l'altra IVA del mese di giugno.

Coesistenza dei due sistemi di fatturazione e scontrino fiscale

Qualora la farmacia voglia adottare i due sistemi di fatturazione – immediato e differito – si verificherà un aggravio di incombenze perchè dovrà prestare attenzione alla progressività della numerazione o adottare distinte serie di numerazione.

Per i commercianti al minuto con l'emissione della **fattura immediata** non è obbligatoria la contemporanea emissione dello scontrino fiscale.

L'esonero non opera se la fattura viene emessa in un momento successivo anche se entro mezzanotte del giorno stesso e in tal caso sulla fattura occorre **indicare il numero dello scontrino fiscale emesso**, anche per non duplicare le vendite! sul registro dei corrispettivi.

Volendo proprio cercarsi "rogne" lo scontrino fiscale può sostituire il Ddt per consentire l'emissione della fattura differita, a condizione che lo scontrino riporti natura, qualità e quantità dell'operazione e che lo stesso si integri con codice fiscale e dati identificativi del cliente. Potrebbe essere il caso di scontrini "intelligenti" riepilogati in una fattura a fine mese

I corrispettivi per le vendite al dettaglio

I commercianti al minuto – ai sensi dell'art. 22 della Legge IVA, possono registrare le vendite effettuate nei locali aperti al pubblico, attraverso una registrazione cumulativa giornaliera.

Il registro dei corrispettivi quindi riassume giorno per giorno le vendite effettuate dai commercianti al minuto e deve, nel caso tipico della farmacia, contenere:

1. l'importo delle vendite effettuate nel giorno come certificato dal giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquota di vendita (vedi sotto "ventilazione")
2. l'importo delle vendite effettuate con emissione di fattura accompagnatoria, avendo cura di indicare se la fattura è stata emessa con emissione di scontrino fiscale o senza scontrino fiscale e l'indicazione giorno per giorno del numero delle fatture emesse (ad es. fatt da n. 123 a 142) ;
3. l'importo delle vendite effettuate attraverso i distributori automatici – esonerate dall'emissione di documenti fiscali (scontrino o ricevute fiscali)
4. l'importo degli incassi, per le vendite effettuate al SSN, precedentemente sottoposti a condizione di sospensione (vedi dopo): la cosiddetta "mutua"

La ventilazione

Per le vendite al dettaglio il calcolo e quindi la liquidazione dell'IVA a debito per tali cessioni è generalmente effettuata scorporando l'imposta dal corrispettivo lordo. Ossia posto il totale degli incassi (del giorno o del mese)

incasso	€56.243,00
aliquota	10%
divisore	1,10
imponibile	€51.130,00
iva inclusa	€ 5.113,00

Nel caso delle farmacia e dei commercianti al dettaglio di prodotti alimentari, di vestiario, tessili e di calzature, la normativa (DM 24.2.1973) ha previsto – data l'onerosità amministrativa di tenere conto delle vendite effettuate alle varie aliquote di vendita – un particolare sistema di calcolo dell'IVA inclusa nelle vendite denominata "ventilazione".

Il metodo prevede di calcolare, in ragione di anno solare, la proporzione di composizione degli acquisti di merci destinate alla rivendita, alle varie aliquote IVA.

In un esempio concreto di liquidazione iva periodica attraverso il metodo della ventilazione viene riportato di seguito.

La fattura elettronica per le prestazioni o le cessioni nei confronti della Pubblica Amministrazione e dal prossimo anno anche per le fatture B2B

Dal 31 marzo 2015 le fatture relative all'onorario della Distribuzione per Conto, alle forniture degli ausili del Nomenclatore Tariffario e di quelli per diabetici (nonchè, laddove attivati, ai servizi di prenotazione esami, visite specialistiche, ritiro referti ecc.) devono essere emesse, firmate, trasmesse e conservate in formato elettronico/digitale, rispettando gli specifici requisiti richiesti dalla normativa in materia:

- emettere le fatture in formato XML;
- firmarle digitalmente, al fine di garantire l'autenticità e la completezza dei dati;
- inviarle al Sistema di Interscambio, gestito da Sogei (quella dell'art. 50), che controlla la correttezza della fattura. L'esito del controllo (positivo o negativo) avverrà entro e non oltre 15 giorni, tramite una mail di risposta. In caso di errori formali (errori di tracciato, dati obbligatori mancanti, etc), la fattura andrà corretta e rinviata. Se invece la fattura sarà considerata valida, verrà inviata da Sogei all'Ente Pubblico destinatario che, a sua volta, avrà 15 giorni per accettarla o respingerla;
- infine la fattura elettronica andrà conservata digitalmente per 10 anni attraverso l'archiviazione elettronica.

ESEMPIO DI PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA PERIODO NOVEMBRE 2014

Aliquota		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
4	ALIQ. 4%	444,09	17,77	846,66	33,86	879,20	35,17
10	ALIQ.10%	27.170,81	2.717,10			53.229,77	5.322,98
21		44,00	9,24			88,17	18,51
22	Aliquota 22%	15.035,08	3.307,70	556,41	122,41	22.822,86	5.021,03
300	ALTRE ESENZIONI	0,41					
310	ESENTE ART. 10	68,12		1.540,00			
315	NON SOGG.ART.15	3,00					
326	ART. 26 DPR 633	-20,11					
	TOTALE	42.745,40	6.051,81	2.943,07	156,27	77.020,00	10.397,69
		48.797,21		3.099,34		87.417,69	

LIQUIDAZIONE IVA			
I.V.A. SU VENDITE	156,27	(Di cui ventilati : 10.397,69)	VERSAMENTO ESEGUITO IL 16/12/14 CON F24 ENTRATEL ABI-CAB 02008-01136
I.V.A. SU CORRISPETTIVI	10.397,69		
I.V.A. SU ACQUISTI	6.051,81		
IMPOSTA A DEBITO	4.502,15		
IMPOSTA DA VERSARE	4.502,15		

DATI BASE PER CALCOLO VENTILAZIONE							
4		6.452,59	258,14	1,045973010	914,37		
10		390.665,06	39.066,52	66,980437943	58.552,75		
21		647,07	135,88	0,122035094	106,68		
22		167.492,34	36.860,14	31,851553951	27.843,89		
	TOTALE	565.257,06	76.320,68	99,999999998	87.417,69		
		641.577,74					

In sintesi il metodo prevede di sommare i soli acquisti destinati alla rivendita dall'inizio dell'anno (non solo quindi del periodo per il quale si sta liquidando l'IVA) calcolare la composizione degli acquisti alle varie (4 – 10 -22) aliquote IVA e infine suddividere gli incassi del periodo (mese o trimestre) in proporzione a quanto calcolato. Gli incassi così ripartiti vengono scorporati dell'IVA inglobata.

L'iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi resi allo Stato e agli Enti Pubblici.

L'erario, "a volte", può differire le proprie esigenze di incasso a fronte di .. riconosciute esigenze "particolari". Ciò può avvenire a fronte di calamità naturali (zone terremotate o alluvionate) e nel caso specifico dell'IVA lo ha previsto per legge ordinaria in quanto a volte si può trovare nella particolare posizione di Ente Creditore (incasso della imposta) e di Ente Debitore (il soggetto – ultimo consumatore) che deve per obbligo di rivalsa, pagare l'imposta.

Si è così creata la necessità dell'emissione di una norma che sospende gli effetti del "debito IVA" per le cessioni fatte al "consumatore finale Stato": il comma 5 dell' art. 6 della Legge IVA prevede:

Articolo 6
Effettuazione delle operazioni

... omissis ..

5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. **Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, **nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato** ancorché dotati di personalità giuridica, **agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi** costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi**, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione (1).

Da quanto sopra esposto **la Farmacia includerà nelle operazioni "attive"** ai fini del conteggio dell'IVA dovuta del periodo (infrannuale ed annuale) quanto venduto alla ASL (Regione) di appartenenza **solo nel momento dell'effettivo incasso e nel giorno in cui ne viene a conoscenza.**

Lo Split Payment

A decorrere dal 1° gennaio 2015, con il d.m. 23.1.2015 di attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, è stato introdotto un nuovo e complicato meccanismo denominato SOLIT PAYMENT per evitare l'esborso dell'IVA alla Pubblica Amministrazione.

Per la verità, l'obbligo ha per destinatari soltanto i soggetti specificamente indicati dalla norma, cioè per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

1. dello Stato;
2. degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; sono compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
3. degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; sono compresi anche gli enti locali compresi nel precedente art. 2 ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;
4. delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; sono comprese le Unioni regionali delle C.C.I.A.A.;
5. degli istituti universitari;
6. **delle aziende sanitarie locali**; sono compresi gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale;
7. degli enti ospedalieri; sono esclusi quelli ecclesiastici che esercitano attività ospedaliera;

8. degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
9. degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, cioè Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
10. degli enti di previdenza, cioè INPS e Fondi pubblici di beneficenza.

Quindi a partire dal 2015 le fatture emesse alle ASL sono emesse in formato elettronico ma con l'indicazione dell'IVA ma senza l'effettivo incasso dell'imposta.

Come si “certificano” le vendite effettuate: il misuratore fiscale o registratore di cassa.

La legge prevede l'**obbligo generalizzato di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale per tutti i soggetti non obbligati all'emissione della fattura** – come abbiamo visto sopra se non richiesta preventivamente, ossia prima della vendita).

Quindi le farmacie nel momento della consegna = all'atto della vendita (per semplicità) devono emettere ad accompagnamento della merce venduta, uno scontrino fiscale che deve indicare tutti i dati fiscali dell'emittente, dei beni e dei corrispettivi pattuiti.

Nel caso specifico di cessione di farmaci sono intervenute recenti modifiche in tema di identificazione dell'acquirente e dei beni ceduti, il cosiddetto scontrino “parlante” con indicazione del codice fiscale e del codice del farmaco e della sua natura e quantità.

Bisogna però mettere in conto la possibilità che il registratore di cassa vada incontro ad un guasto, anche momentaneo: cosa fare, in tal caso?

La legge lo dice chiaramente: nel luogo di vendita delle merci o dei servizi al cliente occorre detenere **un registro di emergenza**.

Questo registro chiamato “delle rotture” andranno riportati a mano tutti gli incassi ottenuti nei minuti o nelle ore in cui il registratore è andato fuori uso e quindi vendita per vendita ...

Di seguito riporto una pagina di un registro corrispettivi “personalizzato” per l'attività di farmacia.

Le vendite attraverso i distributori automatici

Per le vendite effettuate attraverso i distributori automatici sono gli stessi apparati a registrare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati degli incassi.

Gli apparecchi sono stati tutti “censiti”

1^a QUINDICINA

MESE

Marzo

ANNO 2011

D A T A	INCASSI GIORNALIERI					CESSIONI con D.d.T. per FATTURE DIFFERITE	TOTALE CORRISPETTIVI GIORNALIERI	* SCONTI CASSA dato extracontabile
	CESSIONE DI BENI	PRESTAZIONI DI SERVIZI	VENDITA LIBRI Cessione prodotti editoriali	FATTURE IMMEDIATE NUMERO dal al	IMPORTO			
1	4895,99	5,16	,	10:10	1944,00	,	6844,38	38,49
2	4946,15	23,25	,	11:11	8883,72	,	13853,12	21,00
3	3738,53	,	,	:	,	,	3738,53	43,69
4	3991,09	,	,	:	,	,	3991,09	15,39
5	,	,	,	:	,	,	,	,
6	,	,	,	:	,	,	,	,
7	4439,35	,	,	12:12	36,58	,	4475,93	33,68
8	3197,18	,	,	:	,	,	3197,18	38,24
9	,	,	,	:	,	,	,	,
10	4993,93	40,00	,	:	,	,	4993,93	62,11
11	4527,05	,	,	:	,	,	4527,05	90,84
12	4596,09	,	,	:	,	,	4596,09	37,38
13	,	,	,	:	,	,	,	,
14	4455,49	,	,	:	,	,	4455,49	35,68
15	4087,69	,	,	:	,	,	4087,69	18,68
-	,	,	,	:	,	,	,	,
TOT.	47849,68	88,41						134,81

INCASSO DEL S.S.N. MESE DI Gennaio

BATTUTO SUL REGISTRATORE DI CASSA IL 07/03/11

IMPORTI

98553,89

FATTURE DIFFERITE EMESSE

PER CONSEGNE E SCONTRINI DEL PERIODO IN CORSO

IMPORTI

,

NEL CASO DI UTILIZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
INDICARE DATA ED IMPORTO DEL RELATIVO AVVENUTO INCASSO

DATA	IMPORTI
10/3	4000
	,
	,
	,
	,
	,
	,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE GLI IMPORTI E LE INFORMAZIONI INDICA

IN FEDE

FIRMA

I E COMPLETI.

DATI DI CONTROLLO - COMPILAZIONE A CURA DELL'UFFICIO

TOTALE INCASSI

€

FATTURE ACQUISTO N.

TOTALE MOVIMENTI CON IVA

€

TOTALE MOVIMENTI VARI

€

FATTURE EMESSE N.

Il registro degli acquisti e delle spese

Gli acquisti, meglio i documenti di acquisto e di spesa del periodo devono essere trascritti in un apposito registro (art. 25 DPR 633/72). La detrazione IVA può essere effettuata (... maggior termine ...) entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il è sorto il diritto alla detrazione ossia entro il secondo anno dal ricevimento della fattura.

Ditta n.		TO			cod.att.: 477310 FARMACIA	
					cod.fis.: part.iva:	
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO ***						
Periodo : GENNAIO 2011				Pagina n. 7/2011		
Data T.D.	Caus. Agg.	Codice Ragione Sociale fornitore	Num.Doc.	Dt. Doc.	Imponibile iva	Imposta Totale doc.
15/01/11 FATT		366 CARTOLLA GUGLIA ROSSA SNC	1	31/12/10	28,50 20	5,70 34,20
15/01/11 FATT		60 GIANNA S.N.C.	2	31/12/10	3,49 20	0,70 4,19
15/01/11 FATT		10 ANTINCENDI VAL SUSÀ DI FASSINO	3	30/12/10	16,15 20	3,23 19,38
15/01/11 N.C. BDR		262 ASSINDE INDENNIZZI SPA	4	27/12/10	461,09- 302	Escluso a 2-3-7 461,09-
15/01/11 FATT		263 ASSINDE SERVIZI S.R.L.	5	27/12/10	10,00 20	2,00 12,00
15/01/11 FATT BDR		29 NYCOMED SPA	6	03/09/10	512,97 20 9V	102,59 615,56
15/01/11 FATT		170 TELECOM ITALIA SPA	7	06/12/10	168,65 20	33,73 202,00
15/01/11 FATT		437 EDISON ENERGIA SPA	8	22/12/10	0,38- 300	ESCLUSO IVA 140,93 845,50
15/01/11 FATT BDR		132 UNIFARMA SPA	9	31/12/10	120,16 10 9V	12,02 132,18
15/01/11 FATT BDR		132 UNIFARMA SPA	10	31/12/10	30,84 4 9V	1,23 31,43
					31,438,89 10 9V	3,143,88 38.019,70
15/01/11 FATT		132 UNIFARMA SPA	11	31/12/10	64,49 20	12,90 77,39
15/01/11 FATT		13 ASPED S.R.L.	12	30/12/10	244,76 20	48,95 295,21
					1,50 315	Escluso a 15 60,50 362,99
15/01/11 FATT BDR		461 FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI SPA	13	22/12/10	302,49 20 9V	60,50 362,99
15/01/11 FATT BDR		126 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	14	20/12/10	120,09 20 9V	24,02 144,11
					240,18 10 9V	24,02 264,20
15/01/11 FATT BDR		73 JOHNSON-JOHNSON SPA	15	21/12/10	272,16 10 9V	27,22 300,38
					29,28 20 9V	5,86 351,44
15/01/11 FATT BDR		66 GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALT. SPA	16	09/12/10	119,04 20 9V	23,81 142,85
15/01/11 FATT BDR		91 NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	17	13/12/10	1.784,05 10 9V	178,41 1.962,46
15/01/11 FATT BDR		4 ACTIS S.R.L.	18	21/12/10	250,80 20 9V	50,16 300,96
15/01/11 FATT BDR		385 L'OREAL ITALIA SPA	19	16/12/10	231,56 20 9V	46,31 277,87
15/01/11 FATT BDR		440 SE.VEN.PHARMA SRL	20	04/01/11	180,69 20 9V	36,14 216,83
					32,40 10 9V	3,24 220,07
15/01/11 FATT DPC		132 UNIFARMA SPA	21	31/12/10	72,60 20	14,52 87,12
15/01/11 FATT BDR		12 ARTSANA SPA	22	27/12/10	680,84 20 9V	136,17 817,01
15/01/11 FATT BDR		12 ARTSANA SPA	23	27/12/10	150,83 20 9V	30,17 181,00
15/01/11 FATT BDR		418 UNICO SPA	24	31/12/10	74,97 4 9V	3,00 77,97
					4.199,90 10 9V	419,99 4.619,89
					1.107,98 20 9V	221,60 6.027,44
15/01/11 FATT BDR		418 UNICO SPA	25	31/12/10	27,03 10 9V	2,70 29,73
15/01/11 N.C. BDR		418 UNICO SPA	26	31/12/10	25,51- 10 9V	2,55- 114,18-
					71,77- 20 9V	14,35- 177,09
15/01/11 N.C. BDR		385 L'OREAL ITALIA SPA	27	28/12/10	177,00 326	Non sogg. a 26 23,60- 141,60-
15/01/11 N.C. BDR		101 PIERRE FABRE ITALIA SPA	28	20/12/10	118,00- 20 9V	23,60- 9,00
15/01/11 FATT		431 ERRETTESSE SRL	29	30/12/10	45,00 20	2,50 47,50
					2,50 315	Escluso a 15 31,72 56,50
31/01/11 FATT		462 ENEL ENERGIA S.P.A.	30	11/01/11	158,59 20	31,72 190,31
					42,27 300	ESCLUSO IVA 18,00 108,00
31/01/11 FATT		441 CREPALDI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	31	12/01/11	90,00 20	18,00 108,00
					74,61 20 ND	14,92 89,53
31/01/11 FATT		170 TELECOM ITALIA SPA	32	15/12/10	74,61 20	14,92 89,53
					77,46 300	ESCLUSO IVA 16,13 93,59
31/01/11 FATT BDR		66 GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALT. SPA	33	13/01/11	161,33 10 9V	16,13 177,46
31/01/11 FATT BDR		91 NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	34	12/01/11	468,80 10 9V	46,88 515,68
31/01/11 FATT BDR		110 RECORDATI SPA	35	14/01/11	576,51 10 9V	57,65 634,16
					270,48 20 9V	54,10 958,74
31/01/11 FATT BDR		283 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	36	20/01/11	51,00 10 9V	5,10 56,10
31/01/11 FATT BDR		76 LABOR. EXPANSIENCE ITALIA SRL	37	18/01/11	185,83 20 9V	37,17 223,00
31/01/11 FATT BDR		20 BAYER S.P.A.	38	14/01/11	441,60 20 9V	88,32 529,92
31/01/11 FATT BDR		39 CORMAN S.P.A.	39	29/12/10	89,00 20 9V	17,80 106,80
31/01/11 FATT BDR		126 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	40	13/01/11	113,57 20 9V	22,71 136,28
31/01/11 FATT BDR		371 KELEMATA S.R.L.	41	14/01/11	417,31 20 9V	83,47 500,78
31/01/11 FATT BDR		378 SODELKA-SOCIETA' DEL KARITE' SRL	42	17/01/11	175,40 20 9V	35,08 210,48
31/01/11 FATT BDR		385 L'OREAL ITALIA SPA	43	07/01/11	532,92 20 9V	106,58 639,50
31/01/11 FATT BDR		90 DIPROS S.R.L.	44	18/01/11	570,00 20 9V	114,00 684,00
31/01/11 N.C. BDR		385 L'OREAL ITALIA SPA	45	11/01/11	140,10- 326	Non sogg. a 26 140,10-
Codice Descrizione			Totale Imponibile		Totale Imposta	
4 Aliquota 4%			105,81		4,23	
10 Aliquota 10%			39.346,90		3.934,69	
20 Aliquota 20%			10.811,79		2.162,38	
300 ESCLUSO IVA			119,27			
302 Escluso a 2-3-7			461,09-			
315 Escluso a 15			4,00			
326 Non sogg. a 26			317,19-			
620 N.D. aliq. 20%			74,61		14,92	
TOTALE			49.684,10		6.116,22	
Monte ventilazione						
204 Acq. vent. 4%			105,81		4,23	
210 Acq. vent. 10%			39.346,90		3.934,69	
220 Acq. vent. 20%			9.130,30		1.826,08	

La liquidazione IVA e il pagamento dell'imposta

A conclusione di quanto esposto la liquidazione iva del periodo di una farmacia comprenderà per l'IVA a debito:

1. l'IVA analitica indicata nelle fatture emesse a Clienti Privati ancorchè non incassate,
2. l'IVA calcolata con il metodo della ventilazione sugli incassi al dettaglio e sull'importo della "mutua" incassata nel periodo (non delle ricette consegnate) e
3. altre posizioni "minori" a debito: INTRA – Reverse Charge – autofatture e a credito come le rettifiche per Split Payment e altre per autoconsumo e altre finalità estranee all'esercizio di impresa.

mentre per gli acquisti:

1. tutta l'IVA esposta in fattura dai fornitori anche se questi non sono stati pagati,
2. parte dell'IVA esposta o scorporata dagli acquisti per beni e servizi a detraibilità limitata (gestione auto) o per beni e servizi non inerenti all'attività di impresa.

La differenza porta un saldo positivo (maggior IVA a debito rispetto all'IVA a credito) e quindi un **debito di imposta** oppure **un credito di imposta**.

Il credito di imposta viene riportato di mese in mese a compensazione "verticale" ossia imposta dello stesso tipo con imposta dello stesso tipo, fino a suo assorbimento.

Il debito di imposta viene viceversa immediatamente – entro il 16 del mese successivo – versata tramite "F24" telematico per tempestività delle informazioni e praticamente nessun costo.